



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Lì, data del protocollo

All'Ente Provincia di
AVELLINO

Ai Sindaci e Commissari Straordinari dei Comuni della provincia
LORO SEDI

OGGETTO: Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento.
Competenza in materia di competizioni motoristiche su strada.

Con circolare n. 557/PAS/U/005/096/135000.C(11)1 del 10/4/2018, il Ministero dell'Interno ha inteso riferirsi alla questione concernente la necessità o meno che le Commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento eseguano le verifiche previste dall'art. 80 del TULPS, in occasione di competizioni motoristiche su strada.

Com'è noto, le competizioni motoristiche su strada rientrano nella previsione dell'art. 68, comma 12, del TULPS, che stabilisce che "per le gare di velocità di autoveicoli o per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali".

Nel caso di cui si tratta, la norma di riferimento è rappresentata dall'art. 9 del DLGS 30/4/1992, n. 285, *Codice della Strada*, il quale sottopone tali competizioni all'autorizzazione di regioni, Città Metropolitane o Comuni, a seconda della tipologia di gara e dell'estensione del relativo percorso.

Il comma 4 del medesimo articolo subordina l'autorizzazione al "rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'Interno, delle Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori".

L'autorizzazione in argomento è, pertanto, condizionata al ricorrere di due distinti presupposti: il rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti, da un lato, e l'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, dall'altro.

L'ultimo periodo del citato comma 4 stabilisce che: "Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori a detti limiti".



Prefettura di Avellino

Ufficio territoriale del Governo

La disposizione di cui si tratta fa dipendere l'esecuzione del collaudo dalla circostanza che venga ammesso il superamento di determinati limiti di velocità e prevede conseguentemente la possibilità che esso non abbia luogo in relazione a tracciati che non comportino il superamento di tali limiti.

L'oggetto del collaudo appare, pertanto, circoscritto alla verifica dell'idoneità del tracciato di gara ad ospitare una specifica competizione, senza involgere profili inerenti alla sicurezza degli spettatori.

D'altra parte, la stessa composizione del collegio tecnico deputato al collaudo ne rivela la finalizzazione alla specifica valutazione del tracciato in relazione alla sicurezza dei piloti e non anche alla formulazione d'indicazioni relative alla sicurezza del pubblico, le quali richiedono peraltro il possesso di specifiche professionalità come, ad esempio, quella dei Vigili del fuoco.

Venendo all'altro presupposto dell'autorizzazione, vale a dire **"il rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti"**, deve innanzitutto osservarsi come la verifica delle norme tecnico-sportive sia rimessa, *ratione materiae*, ai rappresentanti degli organi sportivi indicati dal menzionato comma 4 dell'art. 9.

Ne consegue che il restante richiamo da parte del legislatore alle norme "di sicurezza vigenti" non può che avere riguardo alla verifica della sicurezza degli spettatori, la quale è rimessa, com'è noto, dall'art. 80 del TULPS, alle commissioni di vigilanza.

Pertanto, nei casi in cui una competizione motoristica su strada sia qualificabile come "pubblico spettacolo", alla commissione di vigilanza spetterà la valutazione delle misure per la sicurezza del pubblico, mentre il collegio tecnico di cui all'art. 9 del CdS sarà chiamato a valutare i dispositivi di sicurezza più specificamente attinenti alla competizione sportiva (quindi al percorso di gara, alle attrezzature funzionali allo svolgimento della competizione ed alla incolumità dei concorrenti).

Al fine di un più efficace coordinamento delle competenze dei due citati collegi, i relativi sopralluoghi potrebbero comunque avvenire contestualmente.

Nel caso in cui il percorso di gara interessi il territorio di più province – e, quindi, ricada sotto la competenza di più commissioni di vigilanza – ciascuna commissione renderà il proprio parere relativamente al tratto di propria competenza.

Al fine di pervenire di pervenire ad un più efficace raccordo tra le commissioni interessate, ciascuna di esse avrà cura di trasmettere il proprio parere anche alla Prefettura del luogo di partenza della competizione. Ciò anche al fine di rendere i pareri di cui si tratta più facilmente accessibili da parte degli organizzatori della manifestazione.

Relativamente, infine, alle competizioni motoristiche che, per le specifiche caratteristiche o **per la particolare affluenza del pubblico, potrebbero rivelarsi maggiormente vulnerabili sotto i profili della *safety* e della *security***, è opportuno richiamare in questa sede le prescrizioni impartite



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

dalla circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7/6/2017 (cd Circolare Gabrielli), dalla circolare del Dip. Dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 11464 del 19/6/2017 (cd. Circolare Frattasi) e dall'atto d'indirizzo del gabinetto del Ministro n. 110011/110(10) del 28/7/2017 (cd Circolare Morcone), concernenti la *governance* della sicurezza delle pubbliche manifestazioni.

In particolare, alla luce dell'ultima direttiva citata, qualora la commissione di vigilanza ritenga che le caratteristiche della manifestazione possano comportare un innalzamento, anche solo potenziale, del livello di rischio per i partecipanti o più in generale per la popolazione (considerato che si tratta di manifestazioni su strada) e tale da necessitare un approfondimento supplementare di livello più ampio e coordinato, essa invierà alla competente Prefettura una relazione di sintesi che evidenzii le criticità rilevate.

Il tema verrà, quindi, sottoposto al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che potrà valutare l'opportunità d'indicare l'adozione di ulteriori misure di cautela sia sotto il profilo della *safety* (grazie al coinvolgimento nelle relative riunioni dei Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco) sia sotto quello della *security*, con particolare riguardo alla pianificazione dei servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In occasione del sopralluogo precedente lo svolgimento dell'evento, spetterà alla commissione verificare l'avvenuta ottemperanza delle prescrizioni impartite, esprimendo il proprio definitivo avviso ai fini del rilascio della licenza da parte delle autorità competenti.

Il Prefetto
T.M.

SDA